

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione Unite 29/10/1997 n. 10634  
legge 109/94 Articoli 19, 31bis - Codici 19.4, 31/bis.1

L'equiparazione, ai fini della tutela giurisdizionale, delle concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti, disposta dall'art. 31 bis, quarto comma della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., introdotto dall'art. 9 D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995 n. 216, è espressamente estesa dall'art. 31 bis cit., quinto comma anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore di detta disposizione; ne consegue che, qualora prima dell'intervenuta modifica della normativa, per una di tali controversie sia stato promosso un giudizio arbitrale avente ad oggetto questioni relative a diritti soggettivi, la giurisdizione degli arbitri rimane ferma in conseguenza dello jus superveniens costituito dal citato art. 31 bis, senza che abbia rilievo la qualificazione del rapporto come concessione o come appalto e senza che in contrario operi la nuova formulazione dell'art. 5 Cod. proc. civ., la quale non esclude che debbano trovare applicazione nei giudizi pendenti le norme sopravvenienti che, diversamente regolano la giurisdizione, l'attribuiscono, nel caso, al giudice davanti al quale la domanda è stata proposta. La domanda del concessionario della costruzione di un'opera pubblica volta ad ottenere il ristoro del pregiudizio subito a causa della sospensione dell'opera ordinata dall'Amministrazione committente e da questa protratta oltre il tempo necessario per eseguire gli accertamenti che ne avevano determinato l'esigenza (nella specie relativi alla natura dei materiali esistenti nella zona interessata alla costruzione ed all'eventuale necessità di una sua bonifica) costituisce domanda di condanna al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ed appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando in contrario che, nell'ipotesi in cui il committente sia un Comune, la sospensione dei lavori sia stata disposta dal Sindaco come ufficiale del Governo, trattandosi di circostanza idonea ad incidere sull'astratta configurabilità del diritto del concessionario al risarcimento nel caso di sospensione dei lavori per fatto imputabile all'Amministrazione concedente, ma non sulla concreta esistenza di una responsabilità di quest'ultima, e pertanto tale da determinare il rigetto nel merito della domanda ma non il difetto di giurisdizione.